



1114 19 NOV. 2004

9

Oggetto: proposta di legge regionale concernente: "Istituzione della tassa fitosanitaria in attuazione della direttiva 2000/29/CE".

Regione Lazio

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero dell'Agricoltura

Ministero della Sanità e Tutela delle

Genetiche

## La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

VISTA la Legge regionale 11 giugno 1996 n. 20, concernente la disciplina del Servizio fitosanitario in attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;

VISTA la direttiva 2000/29/CE del Consiglio del 08/05/2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, così come modificata dalla direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28/11/2002;

CONSIDERATO che la direttiva 2000/29/CE, all'art. 13 quinquies, stabilisce che gli Stati membri debbano provvedere alla riscossione di una tassa fitosanitaria per l'esecuzione dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari sulle partite di vegetali o prodotti vegetali in importazione da Paesi terzi;

TENUTO CONTO che la direttiva 2002/89/CE, all'art. 2, stabilisce che le disposizioni in essa contenute, tra cui la riscossione della tassa fitosanitaria, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005;

VISTA la direttiva n. 37824 del 14/10/2004 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali chiede alle Regioni di predisporre una specifica norma che consenta la riscossione della tassa fitosanitaria a partire dal 1° gennaio 2005 e di applicare le tariffe di cui all'allegato VIII bis della direttiva 2000/29/CE;

CONSIDERATO che alcune Regioni hanno già emanato specifiche norme in materia;

RITENUTO NECESSARIO attuare la direttiva 2000/29/CE e successive modifiche limitatamente alle disposizioni concernenti la riscossione della tassa fitosanitaria e applicare le tariffe di cui all'allegato VIII bis della direttiva 2000/29/CE.

VISTA la proposta di legge regionale avente per oggetto "Istituzione della tassa fitosanitaria in attuazione della direttiva 2000/29/CE" composta di n. 5 articoli e completa di relazione;

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

114 19 NOV. 2004 9

ACQUISITO il parere di fattibilità del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale;

ACQUISITO il parere di legittimità costituzionale rilasciato dalla Direzione regionale Affari giuridici e legislativi;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta alla concertazione delle parti sociali;

All'unanimità

Regione Lazio  
Dipartimento Economico ed Occupazionale  
Dipartimento Agricoltura  
Salute e Tutela delle  
Genetiche

**DELIBERA**

Di sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Istituzione della tassa fitosanitaria in attuazione della direttiva 2000/29/CE", che forma parte integrante del presente deliberato, composta di n. 5 articoli e completa di relazione.

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



ALLEG. alla DELIB. N. 1114  
DEL 19 NOV. 2004

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA IN ATTUAZIONE  
DELLA DIRETTIVA 2000/29/CE”



Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

*Pravni*  
*MB*

**Art. 1**  
*(Istituzione)*

1. La Regione, in attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, e successive modifiche, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e in particolare dell'articolo 13 quinquies, istituisce la tassa fitosanitaria, di seguito denominata tassa.

2. La tassa è dovuta dall'importatore, o dal suo agente doganale, per l'esecuzione dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, eseguiti a norma dell'articolo 13 della direttiva citata al comma 1, e per la relativa attestazione.

3. Gli uffici regionali competenti effettuano i controlli di cui al comma 2, previa verifica del pagamento della tassa.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



*Flaccini Flaminio*

Art. 2  
(Importo)

1. L'importo della tassa è determinato in base alle tariffe indicate nell'allegato VIII bis della direttiva di cui all'articolo 1, comma 1.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



*Faccini*  
*Ran*

**Art. 3**

*(Rinvio)*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, in particolare in relazione all'accertamento, alla liquidazione, alla riscossione della tassa nonché per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni, si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n.30 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), fatte salve le eventuali sanzioni statali relative ai controlli in materia fitosanitaria.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



*Storace*

*Fler*

Art. 4  
(Decorrenza)

1. La tassa fitosanitaria si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



Giacconi 

**Art. 5**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



Laccon - 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE "ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/29/CE".

RELAZIONE

L'Unione Europea, con la direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, ha stabilito, tra l'altro, che gli Stati membri prima dell'inizio delle attività di controllo all'importazione di vegetali, prodotti vegetali ed altri voci provenienti da Paesi terzi, debbano riscuotere una tassa, denominata "tassa fitosanitaria", destinata a coprire le spese sostenute per i controlli documentali, di identità ed i controlli fitosanitari necessari a garantire che nel territorio comunitario non siano introdotti organismi nocivi che possano danneggiare le colture agrarie e forestali.

Il livello della tassa secondo la direttiva 2002/89/CE rispecchia le spese sostenute per:

- a) la retribuzione media degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;
- b) l'ufficio, le infrastrutture, gli strumenti e le attrezzature messe a disposizione di tali ispettori;
- c) il prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;
- d) le prove di laboratorio;
- e) l'attività amministrativa (comprese le spese generali di funzionamento) necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che può comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.

Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare il livello della tassa in base ad un calcolo particolareggiato dei suddetti costi oppure di applicare la tassa standard indicata nell'allegato VIII bis della direttiva 2000/29/CE introdotto dalla direttiva 2002/89/CE.

La direttiva 2002/89/CE, all'articolo 2, dispone che gli Stati membri devono adottare e pubblicare, anteriormente al 1° gennaio 2005, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e, in mancanza, le disposizioni si applicano comunque a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ha già predisposto la bozza di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2002/89/CE inserita nella legge comunitaria 31 ottobre 2003, n. 306, ma, considerato che il recepimento nazionale potrebbe avvenire dopo il 1° gennaio 2005, ha chiesto alle Regioni di porre in essere una specifica norma che consenta la riscossione della tassa fitosanitaria a partire da detta data e di applicare le tariffe di cui all'allegato VIII bis della direttiva 2000/29/CE.

Pertanto, per l'adempimento degli obblighi comunitari, considerato che le disposizioni della direttiva 2002/89/CE si applicano a partire dal 1° gennaio 2005 e che l'iter di approvazione e pubblicazione del decreto legislativo potrebbe concludersi oltre suddetto termine, è necessario procedere all'istituzione della tassa fitosanitaria con legge regionale per consentire agli operatori di essere a conoscenza della norma.

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



La proposta di legge in esame che istituisce la tassa fitosanitaria e ne definisce gli importi nella misura prevista dall'allegato VIII bis della direttiva 2000/29/CE per la tassa standard, è composta di n. 5 articoli:

- all'art. 1 istituisce la tassa fitosanitaria,
- all'art. 2 fissa l'importo della tassa,
- all'art. 3 stabilisce le modalità di accertamento, liquidazione e riscossione della tassa,
- all'art. 4 stabilisce i termini di decorrenza,
- all'art. 5 fissa i termini di entrata in vigore della legge.

L'Assessore  
Antonello Iannarilli



Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace